

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68 **del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEQUENTE L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N° 1 AL PIANO DI RECUPERO ARCO CENTRO STORICO-AREA EX MACELLO (P.A. N. 21 ARTICOLO 88 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL D.P.P. 13 LUGLIO 2010 18-50 LEG.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	BETTA ALESSANDRO	P	12	REMONDINI VILMA	P
2	BRAUS DANIELE	P	13	RICCI TOMASO	P
3	BRESCIANI STEFANO	P	14	RULLO GIOVANNI	P
4	CHIARANI SIMONE	P	15	SANTULIANA	P
				GABRIELLA	
5	COMPERINI SILVANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	DEL FABBRO CLAUDIO	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	FLORIANI MASSIMILIANO	P	18	TODESCHI BRUNA	P
8	IOPPI DARIO	P	19	VERONESI RENATO	P
9	MIORI STEFANO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	OTTOBRE MAURO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	RAVAGNI ANDREA	P	22	ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 22

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **on. Mauro Ottobre**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N° 1 AL PIANO DI RECUPERO ARCO CENTRO STORICO-AREA EX MACELLO (P.A. N. 21 ARTICOLO 88 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL D.P.P. 13 LUGLIO 2010 18-50 LEG.

Esce dall'aula il Presidente Ottobre Mauro.

Assume la presidenza il Vicepresidente Tamburini Flavio.

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 di data 19 dicembre 2013, divenuta esecutiva in data 3 gennaio 2014, è stata adottata in prima istanza la “Variante non sostanziale al piano regolatore generale conseguente all'adozione della variante n° 1 al piano di recupero Arco centro storico-area ex macello (p.a. n. 21 articolo 88 delle n.t.a. del p.r.g.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.p. 13 luglio 2010 18-50 leg”

La variante in oggetto ha apportato modifiche a due livelli:

1. a livello del P.R.G.:

- variando le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'articolo 88 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. il quale specifica che *il piano è finalizzato alla riqualificazione urbanistica del fiume Sarca nell'area che lo separa dal nucleo antico, con la realizzazione di uno spazio a verde pubblico ed il riuso dei volumi per funzioni di interesse collettivo*. Viene quindi proposta la possibilità di parziale insediamento di attività ricettiva nel corpo di fabbrica ubicato nel comparto 2 per il quale il piano attuativo prevedeva il solo insediamento di attività di interesse pubblico;
- adeguamento del P.R.G. rispetto alla perimetrazione del piano di recupero 21 definita con D.C.C. n° 32 di data 27 giugno 2006

2. a livello del P.A. n. 21:

- tramite la ridefinizione del limite tra il comparto 2 ed il comparto 3;
- attraverso la proposta di una nuova soluzione per il sistema ciclo-pedonale;
- con l'integrazione delle destinazioni d'uso ammesse nel comparto 2;
- conseguente modifica dell'apparato normativo e della *Tavola 3 – Destinazione d'uso dei suoli*- che costituiscono parte integrante del Piano di Recupero.

Si è quindi dato corso alla pubblicazione dell'avvenuta adozione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige (B.U.R. n. 4/III di data 24/01/2014) e sulla stampa locale (Trentino di data 26 gennaio 2014) e la variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici dell'area tecnica comunale, per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 27 gennaio 2014.

Entro i termini di cui sopra è pervenuta un'osservazione avanzata dall'Area Tecnica comunale e valutata come “PERTINENTE”.

Copia della deliberazione di prima adozione della variante in oggetto è stata inoltre trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento (nota di data 21/01/2014 prot 1884) per la formulazione della valutazione tecnica di cui all'art. 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ed ai competenti organi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (nota di data 27/01/2014 prot. 2188).

Durante la fase di controdeduzione delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito, l'amministrazione ha deciso di accogliere quanto evidenziato dall'Area tecnica. L'accoglimento dell'osservazione, come specificato nella "*Relazione sulle osservazioni e controdeduzioni*" non comporta modifiche sostanziali ai contenuti della variante, bensì riguarda una mera riorganizzazione della documentazione allegata con la finalità di rendere chiaramente individuabili i documenti relativi alla variante al Piano Regolatore Generale rispetto a quelli relativi alla variante al Piano di Recupero n° 21.

Con nota a firma del dott. Pier Giorgio Mattei, dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., prot. n. S013/2014/182085/18.2.2-2014-16, di data 2 aprile 2014, ns. prot. n. 9771 di data 16 aprile 2014, è stata trasmessa copia della valutazione tecnica espressa dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Con nota a firma del dott. Valter Carraro, direttore dell'Unità operativa igiene pubblica e prevenzione ambientale dell'A.P.S.S., prot. n.0060982 class. 9.2.3 di data 5 maggio 2014, ns. prot. n. 11928 di data 9 maggio 2014 è stata trasmessa copia del parere di competenza rispetto alla proposta di variante in oggetto.

Nello specifico il parere rilasciato dall'A.P.S.S., risulta favorevole mentre la valutazione di competenza del Servizio Urbanistica della P.A.T. si conclude esprimendo parere favorevole subordinatamente all'approfondimento dei contenuti evidenziati nel verbale di valutazione e controdedotti come specificato nel documento "*Relazione alle osservazioni e relative controdeduzioni*", parte integrante del presente provvedimento, benché materialmente non allegata.

Alla luce di quanto sopra specificato, la documentazione della *Variante non sostanziale al piano regolatore generale conseguente all'approvazione della variante n° 1 al piano di recupero Arco centro storico-area ex macello (p.a. n. 21 articolo 88 delle n.t.a. del p.r.g.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.p. 13 luglio 2010 18-50 leg*, modificata in recepimento delle osservazioni presentate durante il periodo di deposito e delle prescrizioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T, si compone dei seguenti elaborati:

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG

- Adozione definitiva della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al Piano di recupero Arco centro storico – area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg) ***RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI***.
- Variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- ***Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Estratto norme Tecniche di Attuazione***. Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante non sostanziale al P.R.G. del comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di recupero Arco Centro Storico– area ex macello (p.a. n. 21 ex articolo 88 delle N.T.A del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 leg., nella quale viene riportato il testo coordinato della modifica normativa introdotta con la variante in oggetto.
- ***Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Tavola BC 8 scala 1:2000***

VARIANTE N° 1 AL PIANO DI RECUPERO N° 21 ARCO CENTRO STORICO- AREA EX MACELLO

- Variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- Area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.. ***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***
- Variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- Area ex macello. ***NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE***. Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla variante n° 1.
- Variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- Area ex macello. ***TAVOLA 3:DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI***.

Con l'adozione definitiva si sono apportate esclusivamente modifiche in recepimento del parere del Servizio Urbanistica della P.A.T. e tramite l'accoglimento dell'osservazione pervenuta nel periodo di deposito si è proceduto ad una mera riorganizzazione della documentazione. Non sussistono pertanto i presupposti per attivare la procedura di nuova pubblicazione e deposito prevista dall'articolo 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la *Pianificazione urbanistica e governo del territorio*, in quanto l'osservazione accolta non comporta la modifica della variante.

Nella seduta di data 8 ottobre 2013, la commissione urbanistica, territorio ed ambiente ha espresso il proprio parere consultivo a norma di regolamento che è stato positivo con 3 voti favorevoli, 2 astenuti.

Per quanto attiene il quadro normativo di riferimento, si ricorda che la *Variante n.1 al piano di recupero n. 21 Arco centro storico-area ex macello*, comportando modifiche anche a livello di P.R.G., costituisce variante non sostanziale al P.R.G. stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg. e pertanto deve rispettare l'iter di approvazione previsto dalla legislazione vigente per le varianti al P.R.G. e non quello, più semplificato, relativo alle varianti a piani attuativi.

La L.P. 14 maggio 2014, n.3, in vigore dal 4 giugno 2014, ha modificato in termini sostanziali il procedimento di adozione del P.R.G. e delle relative varianti limitando a due le adozioni, introducendo una fase informativa circa gli obiettivi del piano, prevedendo un doppio deposito degli atti per la presentazione di osservazioni ed infine assegnando la valutazione del piano ad una "conferenza di pianificazione".

Pertanto, ai sensi dell'art. 34 della medesima legge, le nuove disposizioni non sono applicate ai procedimenti di adozione di varianti al P.R.G. in corso qualora, alla data del 4 giugno 2014, sia già stato rilasciato il parere di cui all'art. 148 comma 5, lettera a) della L.P. n.1/2008 (valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio).

Nel caso della variante di cui al presente provvedimento, la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. porta la data del 2 aprile 2014, ragione per cui l'iter procedimentale di approvazione della stessa rimane quello previsto dalla L.P. 1/2008 prima delle modifiche introdotte con la L.P. n.3/2014 e pertanto:

- prima adozione da parte del Consiglio comunale (*già avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 89 di data 19 dicembre 2013, esecutiva in data 3 gennaio 2014*);
- deposito della variante in tutti i suoi elementi e della deliberazione di adozione a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi (*deposito avvenuto a decorrere dal 27 gennaio 2014*), previo avviso da pubblicarsi nel B.U.R. (*vedasi B.U.R. n.4/III di data 24/01/2014*), su almeno un quotidiano locale (*vedasi quotidiano "Trentino" di data 26 gennaio 2014*) e sul sito web del comune (*pubblicazione avvenuta il 27 gennaio 2014*) o del Consorzio de comuni trentini;
- contemporaneamente al deposito, trasmissione della variante al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio (*avvenuta con nota prot. n. 1884 22 gennaio 2014*), per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, resa entro quarantacinque giorni (*vedasi valutazione tecnica n. 1969-V.T.22/14 di data 27 marzo 2014*), fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;
- trasmissione della variante all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la formulazione di eventuali osservazioni entro il periodo di deposito, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla Legge provinciale 1 aprile 1993, n. 90 (*si vedano nota ns. prot. n.2188 del 27 gennaio 2014 e parere n.0060982 di data 5 maggio 2014*);

- raccolta delle osservazioni di pubblico interesse eventualmente presentate durante il periodo di deposito; se l'accoglimento delle osservazioni comporta l'introduzione di modifiche sostanziali rispetto alle previsioni adottate, il comune reitera la procedura disponendo una nuova pubblicazione per trenta giorni, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né ad osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo;
- adozione definitiva da parte del Consiglio comunale della variante al piano;
- approvazione della Giunta provinciale, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della deliberazione di definitiva adozione completa dei relativi elaborati tecnici;
- entrata in vigore della variante il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione a cura della Provincia.

Merita ora evidenziare che in sede di predisposizione della variante in oggetto è stata accertata l'assenza di beni gravati da uso civico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

La valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche, effettuata nel rispetto della metodologia di cui all'allegato alla delibera della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006, punto B4 e riportata al capitolo 6 – *“Valutazione preventiva del rischio”* dell'elaborato rubricato *“Variante non sostanziale al PRG conseguente all'approvazione della variante n.1 al piano di recupero Arco centro storico-area ex macello (p.a. n. 21 articolo 88 delle n.t.a. del p.r.g.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.p. 13 luglio 2010 18-50 leg – Relazione illustrativa-”*, ha evidenziato che le modifiche apportate con la variante di cui al presente provvedimento non comportano un aggravamento del rischio.

Stante il fatto che la variante al P.A. n. 21 assume forza di variante al P.R.G., è necessario riferirsi alle specifiche disposizioni in materia, appunto concernenti l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti.

Per quanto attiene la rendicontazione di cui all'art. 6 della L.P. 1/2008, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 delle *“Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della [legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10](#)”*, emanate con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (d.P.P. 15-68/2006), così come modificate con successivo decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2009, n. 29/31/Leg (d.P.P. 29/31/2009), si precisa che i piani attuativi, e di conseguenza le loro varianti, eccetto quelli che comportano variante al piano regolatore stesso, non sono soggetti alla rendicontazione.

Stante il fatto che la variante al P.A. n. 21 assume forza di variante al P.R.G., è necessario riferirsi alle specifiche disposizioni in materia, appunto concernenti l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti.

A tal proposito si evidenzia che il d.P.P. 29-31/2009, modificativo del d.P.P. 15-68/2006, impone agli attori del sistema pianificatorio di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale, ovvero con la verifica di assoggettabilità, oppure, in alternativa, di motivare le ragioni dell'esclusione del singolo procedimento dall'autovalutazione.

Nel caso in esame la struttura organizzativa competente, identificata nell'ufficio tecnico comunale, ha potuto appurare che la procedura di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.P.P. 15-68/2006 e successive modifiche, relativamente alle modifiche di tipo normativo introdotte dalla variante in essere rispetto all'impianto del P.R.G. previgente, evidenzia che la modifica stessa non comporta effetti significativi sull'ambiente.

In particolare, non sono stati modificati gli indici edificatori e pertanto le volumetrie concesse rimangono inalterate con la possibilità di insediare destinazioni d'uso di carattere ricettivo per parte dell'edificio interessato dal comparto 2, senza comportare un aumento del carico urbanistico. Per tali ragioni sopra evidenziate, si ritiene che la Variante di cui al presente provvedimento non debba essere sottoposta al procedimento di autovalutazione ai sensi dell'articolo 3 del D.P.P. 15-68/2006 e successive modifiche.

Per le ragioni sopra evidenziate si ritiene pertanto che la variante di cui al presente provvedimento non debba essere sottoposta a procedura di autovalutazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.P. 15-68/2006 e ss.mm..

Sussistono pertanto tutte le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto per procedere all'adozione definitiva della variante al P.R.G. di Arco per l'adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la delibera del Consiglio comunale 89 di data 19 dicembre 2013, esecutiva in data 3 gennaio 2014;

visto il parere della Commissione urbanistica, territorio e ambiente di data 8 ottobre 2014;

vista la Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la *Pianificazione urbanistica e governo del territorio*, ed in particolare l'articolo 148, comma 5;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Ravagni Andrea, Todeschi Bruna, Santuliana Gabriella, Rullo Giovanni, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Ricci Tomaso, Zampiccoli Roberto ed Ottobre Mauro.

DELIBERA

1. di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni di cui all'articolo 148, comma 4 della L.P.1/2008., è pervenuta un'osservazione relativa alla *Variante non sostanziale al piano regolatore generale conseguente all'approvazione della variante n° 1 al piano di recupero Arco centro storico-area ex macello (p.a. n. 21 articolo 88 delle n.t.a. del p.r.g.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.p. 13 luglio 2010 18-50 leg*, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale 89 di data 19 dicembre 2013, controdedotta come specificato nel documento *Adozione definitiva della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.* **RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI**
2. di approvare la *Variante n.1 al piano di recupero n. 21 Arco centro storico-area ex macello*, redatta dagli uffici dell'area tecnica comunale, costituita dagli elaborati depositati agli atti del servizio urbanistica – e costituiti da:
 - *Variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- Area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.* **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
 - *Variante n. 1 al Piano di Recupero n° 21 Arco Centro storico- Area ex macello. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.* Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla variante n° 1. Documento da sostituire a quello dell'originario P.A. 21
 - *Variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- Area ex macello. TAVOLA 3:DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI.* Documento da sostituire a quello dell'originario P.A. 21.
3. di dare atto che la variante di cui al punto 2., comportando modifiche anche a livello di P.R.G., costituisce variante non sostanziale al P.R.G. stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg.;
4. di adottare, in termini definitivi, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con D.P.P. 13 luglio 2010 n.18-50/Leg., la "*Variante non sostanziale al piano regolatore generale conseguente all'approvazione della variante n° 1 al piano di recupero Arco centro storico-area ex macello (p.a. n. 21 articolo 88 delle n.t.a. del p.r.g.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.p. 13 luglio 2010 18-50 leg*; costituita dalla seguente documentazione depositata presso gli uffici tecnici comunali – servizio urbanistica-:
 - *Variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.* **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
 - *Adozione definitiva della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero Arco Centro storico- area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo 88 delle n.t.a. del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.* **RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI.**

- ***Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Estratto norme Tecniche di Attuazione.***
Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante non sostanziale al P.R.G. del comune di Arco conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di recupero Arco Centro Storico– area ex macello (p.a. n. 21 ex articolo 88 delle N.T.A del P.R.G.), ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 leg., nella quale viene riportato il testo coordinato della modifica normativa introdotta con la variante in oggetto.
- ***Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Tavola BC 8 scala 1:2000***

4. di dare atto che la Variante n.1 al piano di recupero n.21 *Arco centro storico-area ex macello*, di cui al punto 2 del presente dispositivo, avrà efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della deliberazione con la quale la Giunta Provinciale avrà approvato la Variante non sostanziale al PRG di cui al punto 4
6. di dare atto che i documenti “*Norme Tecniche di Attuazione*” e la “*Tavola 3: destinazione d’uso dei suoli*”, facenti parte dell’originario P.A. n. 21 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 32 di data 27 giugno 2006, vengono sostituiti con i corrispondenti elaborati, parimenti rubricati e numerati come evidenziato per esteso all’interno del precedente punto 2
7. di inviare copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica affinché provveda alla trasmissione alla Giunta provinciale per l’approvazione della variante e la pubblicazione della relativa deliberazione sul B.U.R.;
7. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **29/10/2014** al **08/11/2014**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2014

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Ufficio Urbanistica – Marzadro Francesca.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //